



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

Prot. n. 342/A21d

Ancona, 12 gennaio 2006

**Ai Dirigenti  
dei Centri Servizi Amministrativi  
di ANCONA - ASCOLI PICENO – MACERATA – PESARO URBINO**  
**Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione LORO SEDI**  
**e, p.c.: All' Avvocatura Distrettuale dello Stato**  
**Piazza Cavour, 29 ANCONA**  
**Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale del personale della scuola - Ufficio IX - R O M A**

**OGGETTO: Controversie relative a rapporto di lavoro dipendente della pubblica amministrazione. Personale A.T.A. già dipendente dell'Ente Locale, transitato allo Stato ex art. 8 L.124/99. Riconoscimento della anzianità di servizio. Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).**

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (supplemento ordinario n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 – Serie generale) è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che al comma 218 dell'articolo unico ha disposto – confermando quanto stabilito con l'Accordo ARAN / OO.SS. del 20.7.2000 recepito con D.I. 5 aprile 2001 - che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali:

- sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento

- l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Attesa la rilevanza della citata interpretazione autentica di cui sopra i funzionari in servizio presso i Centri Servizi Amministrativi della regione - all'uopo designati dallo scrivente in rappresentanza e difesa dell'Amministrazione - dovranno personalmente depositare in udienza una copia del comma 218 citato, in tutti i processi che non siano stati sin qui discussi e/o trattenuti in decisione.

Si resta in attesa di ricevere assicurazioni sull'avvenuto deposito di quanto si allega in copia.

Infine, in risposta ai quesiti pervenuti per le vie brevi da parte dei Dirigenti scolastici in indirizzo, diversamente da quanto in precedenza eventualmente comunicato, si rappresenta – in considerazione dell'intervenuta legge di interpretazione – che l'adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera secondo quanto ordinato nelle sfavorevoli sentenze del giudizio di primo grado o all'esito degli appelli, dovrà avvenire solo se le predette sentenze siano state notificate (direttamente dai ricorrenti ovvero dallo scrivente Ufficio o dalla Avvocatura Distrettuale) munita della formula di esecutività. In ogni caso dovrà essere rappresentata agli interessati la ripetibilità delle somme all'esito delle impugnazioni (in Appello o per Cassazione) delle sfavorevoli sentenze intervenute prima della pubblicazione in G.U. della richiamata Legge 266/2005.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele De Gregorio

\*\*\*\*\*

ELENCO DEGLI ALLEGATI (per i soli CC.SS.AA. e Avvocatura Distrettuale)  
- Legge 23 dicembre 2005 n. 266. Stralcio art. 1 comma 218